Bloccato dalla Gdf il sistema usato da una ditta sfruttando la norma del dl del Fare

Inammissibili le Pec seriali

Vietati invii tesi a frenare l'ufficio per avere indennizzi

DI MARILISA BOMBI

ietato inviare alla p.a. centinaia di richieste via Pec, tutte uguali, solo al fine di para-lizzare l'attività del Comune e ottenere, quindi, l'indennizzo previsto dalla legge per il danno da ritardo. A seguito del procedimento penale (n. 4941/14/21) avviato dalla procura di Imperia è stato bloccato, nei giorni scorsi, dalla Guardia di finanza, il dominio internet di una società che intendeva sfruttare, a proprio vantaggio la difficoltà per il comune di rispondere entro i termini fissati dalla legge. La giurisprudenza (da ultimo il Consiglio di stato, sez. V, con la sentenza 3045/2013) ha più volte affermato il diritto, per gli operatori economici, di ottenere un risarcimento poiché il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo. Per evitare ogni dubbio sul fronte del riconoscimento dell'indennizzo per il disagio sopportato dal privato a seguito della violazione dei termini di conclusione del procedimento, è intervenuto il legislatore: nell'estate del 2013, con una specifica mo-difica all'articolo 2-bis della legge 241/1990 introdotta dal decreto del

Fare (dl 69/2013) è stato previsto l'indennizzo da erogare in ogni caso, a prescindere da una causa. Nel senso che il pagamento delle somme è dovuto anche nell'eventualità in cui il ritardo nella emanazione dell'atto sia connesso ad un comportamento scusabile e astrattamente lecito. In seguito è stata emanata anche, il gennaio scorso, una specifica direttiva da parte del Ministero della semplificazione, con la quale è stata fissata in 30 euro la misura dell'indennizzo per ogni giorno di ritardo, nel limite massimo di 2 mila euro. Da qui, la strumentale iniziativa di inviare centinaia di Pec ai comuni inventata dalla ditta, tutti relativi all'installazione di cartelloni pubblicitari. Per fronteggiare la situazione, tuttavia, i comuni non sono rimasti inerti. Ad esempio, il comune di Arona ha predisposto una nota fatta girare via web, che ha fornito indicazioni su come gestire il problema. E anche il Consorzio dei comuni trentini, con una circolare del 29 ottobre, si è mosso in tal senso, dando atto dell' apertura di un'inchiesta da parte della magistratura per il reato ipotizzato di interruzione o turbativa di pubblico servizio.

©Riprodi

CONSIGLIO DI STATO/OK AL RECESSO DA UN RTI

Il concordato evita la gara

In una gara di appalto pubblico è legittimo il recesso dal raggruppa-mento temporaneo (Rti) da parte di una impresa che ha fatto richiesta di concordato preventivo anche dopo la presentazione dell'offerta. La secon-da sezione del Consiglio di stato con la pronuncia del 21 novembre 2014 n. 5752 ha esaminato gli effetti de-rivanti dal recesso da un raggruppamento temporaneo di imprese da parte di una impresa che aveva for-mulato richiesta di concordato preventivo dopo avere anche effettuato una cessione di un ramo d'azienda. Tutto ciò era avvenuto successiva-mente alla presentazione dell'offer-ta e, quindi, in apparente violazione del disposto di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006) che vieta qualsiasi modificazione nei raggruppamenti temporanei di impresa fatta eccezio-ne per fallimento della mandataria o di una mandante Per i giudici il recesso è ammissibile a condizione in primo luogo che – all'inizio della

gara – i requisiti di qualificazione siano posseduti da tutte le imprese partecipanti al Rti compreso quella che recede al momento della presentazione dell'offerta, pena la violazio-ne del principio della par condicio tra i concorrenti. In secondo luogo la sentenza precisa che non ha più rilievo e non viola il principio della par condicio, il fatto che l'impresa (qualificata al momento della domanda di partecipazione) abbia poi esercitato il recesso nel corso della procedura, anche eventualmente per aver perso i requisiti di partecipazione; ma ciò vale a condizione che sia avvenuto «per ragioni legate all'evo-luzione delle attività imprenditoriali che prescindono dalla singola gara, come ad esempio nel caso di cessione del ramo di azienda» e di richiesta $di\ concordato\ preventivo.\ Viceversa$ sarebbe illegittima la modifica soggettiva successiva all'offerta, finalizzata a non soggiacere a conseguenze dovute alla mancanza di requisito.

Andrea Mascolini







TERNAZIONALIZZAZION ADE IN ITALY

OLTRE IL MADE IN ITALY: CREATIVITÀ E INNOVAZIONE, DRIVER DEL SUCCESSO ITALIANO NEL MONDO Milano, 27 novembre 2014 ore 9:30, Spazio Magna Pars - Via Forcella 6, Sala Quintessenza

Dopo il successo delle passate edizioni, Messe Frankfurt, in collaborazione con il Gruppo Class, organizza la terza edizione di FIMI. Lo scenario economico del Made in Italy, prospettive future e strategie per una nuova politica industriale che guardi all'innovazione per competere nel mondo.

Carlo Alberto Carnevale Maffè, Professor of Strategy Bocconi University School of Management Philippe Daverio, storico dell'arte, autore e conduttore televisivo, scrittore e docente universitario

INTERVENGONO

Detlef Braun

Member of the Executive Board Messe Frankfurt GmbH

Elisabetta Bono

Contract Manager - FontanaArte

Giuliano Busetto

Presidente - ANIEAutomazione

Andrea Cabrini

Direttore - Class CNBC

Tomaso Carraro

Presidente - Assiot

Maurizio Cremonini

Marketing Business Development - Comau

Domenico Guzzini

Presidente - Fratelli Guzzini

Andrea Lupi

Amministratore Delegato - Antoniolupi Design

Gianni Manzetti

Titolare - Gruppo Farmen ICD

Michele Montagna

Presidente - Gruppo Alluflon

Alfonso Saibene Canepa

Supply Chain & Sustainability Manager - Canepa

Filippo Servalli

Corporate Marketing Manager - RadiciGroup

Donald Wich

Amministratore Delegato - Messe Frankfurt Italia

La partecipazione all'evento è gratuita. Registrazione e programma - fimi.messefrankfurt.it